

DIZIONARIO SISTEMATICO DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA

a cura di

Lorenzo F. Pace

ESTRATTO



Jovene editore 2013

La tutela giurisdizionale contro gli atti della Commissione in materia *antitrust*

Sommario: I. COMPETENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E DEL TRIBUNALE DELL'UNIONE EUROPEA. – II. RICORSI PROPONIBILI IN MATERIA DI DIRITTO *ANTITRUST*. – III. NATURA DEL CONTROLLO DI LEGALITÀ. – IV. CONTROLLO GIURISDIZIONALE DI MERITO. – V. TUTELA CAUTELARE. – VI. COMPETENZA DEL GIUDICE NAZIONALE IN SEDE DI RINVIO PREGIUDIZIALE.

I. COMPETENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E DEL TRIBUNALE DELL'UNIONE EUROPEA

L'Unione europea è un'Unione di diritto, «nel senso che né gli Stati che ne fanno parte, né le sue Istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla carta costituzionale di base costituita dal trattato»¹. Ne consegue che le decisioni della Commissione adottate in virtù dei Regg. (CE) 1/2003² e 139/2004³ sono soggette a controllo giurisdizionale. Secondo gli artt. 256 § 1, TFUE e 51 del Protocollo sullo Statuto della C. giust. UE, tale controllo è esercitato dal Trib. UE in primo grado e dalla C. giust. UE in sede d'impugnazione mediante ricorsi diretti, ossia proposti direttamente contro le decisioni della Commissione. La C. giust. UE può anche conoscere indirettamente della legalità delle decisioni della Commissione mediante un rinvio pregiudiziale di validità, proposto ai sensi dell'art. 267 TFUE dal giudice nazionale, ove quest'ultimo sia adito, ad esempio, per un ricorso contro un atto di esecuzione di una decisione della Commissione. In ogni

caso, il Trib. UE e la C. giust. UE sono i soli giudici a poter dichiarare l'invalidità di una decisione della Commissione⁴.

II. RICORSI PROPONIBILI IN MATERIA DI DIRITTO *ANTITRUST*

Il ricorso principale a disposizione di un soggetto leso da una decisione della Commissione è il ricorso in annullamento, previsto all'art. 263 TFUE, esperibile contro ogni provvedimento destinato a produrre «effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questi»⁵. Non sono considerate tali, tra l'altro, la Comunicazione degli addebiti di cui all'art. 2, § 1, Reg. 773/2004⁶, né le lettere emesse ai sensi dell'art. 7 § 1 di tale Reg., con cui la Commissione invita il denunciante a sottoporle ulteriori osservazioni e le Comunicazioni al denunciante in cui i servizi della Commissione gli comunicano lo stato del procedimento. Per contro, tali Comunicazioni costituiscono un atto impugnabile ove esprimano in maniera inequivocabile l'intenzione di non procedere oltre nell'esame della violazione denunciata⁷. Allo stesso modo, è un atto impugnabile ai sensi dell'art. 263 TFUE la decisione del Consigliere-uditore con la quale si consente la trasmissione a terzi delle versioni non confidenziali delle Comunicazioni degli addebiti in un pro-

¹ C. giust. CE, 23 aprile 1986, causa 294/83, «*Les Verts*» c. Parlamento europeo, in *Racc.* 1986, p. 1339, punto 23.

² Reg. (CE) 1/2003 del Consiglio, 6 dicembre 2002, concernente l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, in G.U.U.E. L 1, 4 gennaio 2003, p. 1 ss.

³ Reg. (CE) 139/2004 del Consiglio, 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»), in G.U.U.E. L 24, 29 gennaio 2004, p. 1 ss.

⁴ C. giust. CE, 22 ottobre 1987, causa 314/85, *Foto - Frost c. Hauptzollamt Lübeck-Ost*, in *Racc.* 1987, p. 4199; 6 dicembre 2005, causa C-461/03,

Gaston Schul Douane-expéditeur BV, in *Racc.* 2005, p. I-10513.

⁵ C. giust. CE, 11 novembre 1981, causa 60/81, *IBM c. Commissione*, in *Racc.* 1981, p. 2639, punto 9; T. UE, 31 gennaio 2006, causa T-48/03, *Schneider Electric SA c. Commissione*, in *Racc.* 2006, p. II-111, punto 45.

⁶ Reg. 773/2004 (CE) della Commissione, 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, in G.U.U.E. L 123, 27 aprile 2004, punto 18 ss.

⁷ Trib. CE, 18 maggio 1994, causa T-37/92, *BEUC e NCC c. Commissione*, in *Racc.* 1994, p. II-285, punti 35-38.

cedimento relativo all'applicazione dell'art. 101 TFUE⁸. Non sono invece atti impugnabili le osservazioni scritte od orali presentate dalla Commissione europea davanti ad un giudice nazionale di uno Stato membro ai sensi dell'art. 15 § 3 Reg. 1/2003⁹. La conclusione è tanto più rilevante ove si consideri che il procedimento interessato dall'intervento della Commissione può anche non riguardare specificamente questioni relative all'applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE¹⁰.

Il silenzio dell'Istituzione può essere considerato come atto impugnabile solo in presenza di una espressa e specifica equiparazione dell'inerzia ad una decisione tacita con contenuto definito. Tale limite si spiega con la previsione del ricorso in carenza di cui all'art. 265 TFUE, che costituisce il rimedio giurisdizionale contro l'inattività dell'Istituzione tenuta a prendere un provvedimento¹¹. Si può ritrovare detta equiparazione nel Reg. 139/2004, ad esempio, all'art. 4 § 4, comma 4, dove il silenzio della Commissione entro un certo termine è considerato decisione di rinvio alle Autorità *antitrust* nazionali e all'art. 9 § 5, per la decisione di rinvio a tali Autorità di un caso di concentrazione notificata¹². Per contro, una decisione di non rinviare alle Autorità nazionali l'esame di un'operazione di concentrazione ai sensi dell'art. 9, Reg. 139/2004 non è un atto impugnabile¹³.

A proposito del ricorso in carenza, esso permette di porre rimedio all'inerzia della Commissione mantenuta in violazione del Trattato dopo una richiesta di intervento, dalla quale siano decorsi due mesi senza che l'Istituzione abbia preso posizione. La «presa di posizione» ai sensi dell'art. 265 TFUE è qualunque atto riguardante i fatti dedotti nella richiesta del denunciante che non abbia carattere meramente interlocutorio¹⁴. Una lettera ai sensi dell'art. 7, Reg. 773/2004 impedisce il verificarsi della carenza¹⁵, ma non è un atto impugnabile con un ricorso in annullamento.

In relazione ad un rifiuto della Commissione di adottare decisioni ai sensi dell'art. 106 § 3 TFUE (relative a imprese titolari di diritti speciali od esclusivi, o incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale), la giurisprudenza sembra ora orientata nel senso di limitare l'impugnabilità di una tale decisione di rifiuto alla sussistenza di circostanze eccezionali¹⁶. In particolare, la Corte ritiene che la discrezionalità della Commissione nel dare attuazione all'art. 106 § 3 TFUE è tale per cui i singoli non possono chiederle di adottare una decisione determinata, con la conseguenza che un ricorso in annullamento contro tale decisione di rifiuto è irricevibile¹⁷.

Ove il ricorso sia presentato da un privato, la ricevibilità è subordinata alla

⁸ Trib. CE, 7 giugno 2006, cause riunite T-213/01 e T-214/01, *Österreichische Postsparkasse AG e Bank für Arbeit und Wirtschaft AG c. Commissione*, in *Racc.* 2006, p. II-1601.

⁹ Soluzione che dovrebbe derivare «a fortiori» dal rifiuto di considerare come atto impugnabile la decisione della Commissione di adire un giudice, sebbene di un paese terzo, contenuto in Trib. CE, 15 gennaio 2003, cause riunite T-377, T-379, T-380/00 e T-260 e T-272/01, *Philip Morris International Inc e a. c. Commissione*, in *Racc.* 2003, p. II-1.

¹⁰ C. giust. CE, 11 giugno 2009, causa C-429/07, *Inspecteur van de Belastingdienst*, in *Racc.* 2009, p. I-4833, punto 30.

¹¹ Trib. CE, 13 dicembre 1999, cause riunite T-189/95, T-39/96 e T-123/96, *Groupement pour le service d'acquisitions (SGA) c. Commissione*, in *Racc.* 1999, p. II-3587, punti 26 e 27; C. giust. CE, 9 dicembre 2004, causa C-123/03P, *Commissione c. Greencore Group plc*, in *Racc.* 2004, p. I-11647, punto 45.

¹² Trib. CE, 3 aprile 2003, causa T-119/02,

Royal Philips Electronics NV c. Commissione, in *Racc.* 2003, p. II-1433.

¹³ Trib. UE, 12 ottobre 2011, causa T-224/10, *Association belge des consommateurs test-achats ASBL c. Commissione*, non ancora pubblicata, punti 75 ss.

¹⁴ C. giust. CE, 16 febbraio 1993, causa C-107/91, *ENU c. Commissione*, in *Racc.* 1993, p. I-599; C. giust. CE, 13 luglio 1971, causa 8/71, *Deutscher Komponistenverband c. Commissione*, in *Racc.* 1971, p. 705.

¹⁵ Trib. CE, 10 luglio 1997, causa T-38/96, *Guérin Automobiles c. Commissione*, in *Racc.* 1997, p. II-1233, punto 31.

¹⁶ Trib. CE, 17 giugno 2003, causa T-52/00, *Coe Clerici Logistics S.p.a. c. Commissione*, in *Racc.* 2003, p. 2123, punti 89-91.

¹⁷ C. giust. CE, 22 febbraio 2005, causa C-141/02 P, *Max.mobil c. Commissione*, in *Racc.* 2005, p. I-1283, punti 66 ss.; Trib. UE, 23 settembre 2011, causa T-567/10 e causa T-568/10, *Vivendi c. Commissione*, non ancora pubblicate, punto 16.

prova della sussistenza di un interesse ad agire. Nel settore delle concentrazioni, l'abbandono dell'operazione di concentrazione non fa venir meno l'interesse ad agire. Tuttavia, ciò è vero se l'impresa ricorrente ha abbandonato l'operazione solo per la necessità di conformarsi alla decisione della Commissione con cui la concentrazione è stata dichiarata incompatibile con il mercato comune¹⁸.

Sempre nel caso di un ricorso presentato da un privato, ai sensi dell'art. 263, comma 4, TFUE, a parte l'ipotesi di un ricorso contro un atto regolamentare che lo riguardi direttamente, fattispecie in cui non rientrano le decisioni in materia di diritto *antitrust* essendo essa riferita ad atti di portata generale¹⁹, il ricorso proposto da una persona fisica o giuridica che non sia destinataria della decisione impugnata è subordinato alla prova che essa sia interessata da tale atto in maniera "diretta e individuale". La stessa condizione sussiste quanto alla mancata adozione di una decisione favorevole nel caso di un ricorso in carenza, posto che annullamento e carenza "sono l'espressione di uno stesso rimedio giurisdizionale". Conseguentemente, come l'art. 263, comma 4, TFUE consente ai singoli di proporre un ricorso in annullamento contro un atto delle Istituzioni di cui non sono destinatari, se questo atto li riguarda direttamente ed individualmente, così l'art. 265, comma 3, TFUE dev'essere interpretato nel senso che conferisce loro anche la facoltà di proporre ricorso in carenza contro un'Istituzione che abbia omesso di adottare un atto che li avrebbe riguardati allo stesso modo²⁰. Perché un atto riguardi direttamente un privato ai sensi dell'art. 263, comma 4, TFUE, la sua applicazione deve avere carattere mera-

mente automatico e deve derivare dalla sola normativa dell'Unione, senza intervento di altre norme intermedie²¹. Quanto all'interesse individuale, chi non è destinatario di una decisione può sostenere che questa lo riguardi individualmente soltanto qualora il provvedimento "lo tocchi a causa di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità, e quindi lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari"²².

I motivi di un ricorso in annullamento sono l'incompetenza, la violazione delle forme sostanziali, la violazione del Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione ed eccesso di potere. Quanto al vizio della violazione delle forme sostanziali, tale vizio può essere interpretato anche con diretto riferimento alla violazione delle regole di cui al Reg. 1/2003, come, ad esempio, la mancata consultazione del Comitato consultivo²³. Gli stessi motivi possono essere fatti valere nel caso di un ricorso in carenza, tranne quelli che presuppongono un'azione dell'Istituzione interessata (es. eccesso di potere).

I diritti fondamentali integrano il parametro di legalità del giudice dell'Unione, sia nel caso in cui siano individuati da disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la quale ha lo stesso valore dei Trattati, ai sensi dell'art. 6 § 1, comma 1, TUE, sia quando tali diritti risultino da principi generali derivanti da disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, ai sensi dell'art. 6 § 3 TUE, e ciò fino a quando l'Unione non aderirà a tale Convenzione come previsto

¹⁸ Trib. CE, 15 dicembre 1999, causa T-22/97, *Kesko Oy c. Commissione*, in *Racc.* 1999, p. II-3775, punto 59; C. giust. CE, 19 settembre 1985, cause riunite 172 e 226/83, *Hoogovens Groep c. Commissione*, in *Racc.* 1985, p. 2831, punto 19; cfr. anche Trib. CE, 3 aprile 2003, causa T-342/00, *Petrolesence e SGR 2 c. Commissione*, in *Racc.* 2003, p. I-1161, punti 39-41.

¹⁹ Trib. UE, 6 settembre 2011, causa T-18/10, *Inuit Tapiriit Kanatami e a. c. Parlamento*, non ancora pubblicata, punto 42.

²⁰ Trib. CE, 11 luglio 2007, causa T-167/04,

Asklepios Kliniken GmbH c. Commissione, in *Racc.* 2007, p. II-2379, punto 45 e giurisprudenza ivi citata.

²¹ Trib. CE, 22 novembre 2001, causa T-9/98, *Mitteldeutsche Erdöl - Raffinerie GmbH c. Commissione*, in *Racc.* 2001, p. II-3367, punto 47.

²² C. giust. CE, 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, *UPA c. Consiglio*, in *Racc.* 2002, p. I-6677, punto 36.

²³ C. giust. CE, 10 luglio 1980, causa 30/78, *Distillers Company Limited c. Commissione*, in *Racc.* 1980, p. 2229.

al § 2 di tale disposizione. In virtù della spiegazione relativa all'art. 52, § 3 della Carta e dell'art. 6 § 1, comma 3, TUE, ove la Carta contenga dei diritti fondamentali corrispondenti a quelli individuati nella Convenzione europea, il significato e la portata di tali diritti sono determinati anche in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, come ormai la stessa C. giust. UE ha riconosciuto²⁴.

Quanto agli effetti della sentenza di accoglimento del ricorso in annullamento o del ricorso in carenza, ai sensi dell'art. 266 TFUE, l'Istituzione o le Istituzioni da cui promana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al Trattato sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta. In particolare, da una sentenza di annullamento deriva l'obbligo per l'Istituzione che ha adottato l'atto di disporre un «*ripristino adeguato della situazione del ricorrente*»²⁵ o di evitare comunque un atto identico²⁶.

Sulla base dell'art. 266 TFUE, in caso di esito positivo del ricorso in annullamento o del ricorso in carenza, la Commissione deve trarre il principio cui deve attenersi nei confronti del ricorrente²⁷. Tuttavia, non è possibile per il giudice prescrivere o ingiungere alla Commissione l'adozione di alcun provvedimento specifico, sicché ogni eventuale richiesta in tal senso avanzata dall'interessato nel ricorso e fatta valere nel giudizio è irricevibile²⁸. Tale preclusione risulta dalla funzione dell'art. 266 TFUE, che è quella di definire il limite del potere del giudice rispetto alla libertà di scelta e di azione della Commissione.

Una disciplina particolare degli effetti della sentenza del giudice dell'Unione è

prevista nel settore delle concentrazioni, dove l'art. 10 § 5, comma 1, Reg. 139/2004 prevede che, in caso di annullamento totale o parziale di una decisione da adottare entro un termine determinato, la Commissione riesamina l'operazione di concentrazione al fine di adottare una decisione sulla base dell'art. 6 § 1 di tale Reg. In tal caso, la Commissione deve eliminare l'effetto prodotto dalla decisione annullata, ossia la chiusura dell'esame dell'operazione di concentrazione, posto che nella sentenza di annullamento i provvedimenti previsti all'art. 266 TFUE riguardano «*l'annullamento degli effetti prodotti dall'atto di cui trattasi e che sono inficiati dalle illegittimità accertate*»²⁹.

Sul ricorso in annullamento, infine, l'art. 264 TFUE prevede che, in caso di accoglimento, il giudice dichiara «*nullo e non avvenuto*» l'atto impugnato. La disposizione contribuisce a delimitare la competenza del giudice rispetto a quella dell'Istituzione poiché in base ad essa, il giudice non può sostituire una propria motivazione – nell'atto annullato – a quella adottata dall'Istituzione che ha adottato l'atto³⁰.

L'eventuale impossibilità per la Commissione di eseguire una sentenza di annullamento ai sensi dell'art. 266 TFUE non priva di tutela il ricorrente, il quale potrà esperire un ricorso per risarcimento del danno ai sensi dell'art. 340 TFUE.

Ai sensi di quest'ultima disposizione, il singolo danneggiato da un comportamento illecito dell'Istituzione può richiedere il risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale ove dia prova del danno, di un comportamento illecito e del nesso di causalità tra comportamento e danno. Quanto all'illiceità del comportamento, essa è stata definita sulla base

²⁴ C. giust. UE, 22 dicembre 2010, causa C-279/09, *DEB*, in *Racc.* 2010, p. I-13849, punto 35.

²⁵ Trib. CE, 25 marzo 1999, T-102/96, *Gencor Ltd c. Commissione*, in *Racc.* 1999, p. II-753, punto 41.

²⁶ C. giust. CE, 6 marzo 1979, causa 92/78, *Simmenthal c. Commissione*, in *Racc.* 1979, p. 777, punto 32; C. giust. CE, *AKZO Chemie*, cit., punto 21; C. giust. CE, 26 aprile 1988, causa 207/86, *Apesco c. Commissione*, in *Racc.* 1988, p. 2151, punto 26.

²⁷ C. giust. CE, 29 aprile 2004, causa C-372/97, *Italia c. Commissione*, in *Racc.* 2004, p. I-3679, punto 36.

²⁸ Trib. CE, 12 gennaio 1995, causa T-102/92, *Viho c. Commissione*, in *Racc.* 1995, p. II-17; Trib. CE, 24 gennaio 1995, causa T-74/92, *Ladbroke Racing c. Commissione*, in *Racc.* 1995, p. II-115, punti 71-76.

²⁹ Trib. CE, *Gencor*, cit., punto 41.

³⁰ C. giust. UE, 24 gennaio 2013, causa C-73/11 P, *Frucona Košice c. Commissione*, non ancora pubblicata, punto 89.

delle stesse condizioni relative alla responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione³¹. Pertanto, tale responsabilità viene ravvisata ove il giudice riscontri una violazione grave e manifesta di una norma preordinata a conferire diritti al soggetto leso. Nel diritto *antitrust*, il concetto di violazione "grave e manifesta" consente al giudice di limitare il proprio sindacato agli aspetti più significativi ed evidenti del comportamento illecito dell'Istituzione interessata³². Peraltro, a fronte dell'applicazione decentrata del diritto europeo *antitrust*, è necessario individuare l'Istituzione responsabile del preteso illecito ai fini d'individuare il foro competente. Se si tratta di un illecito compiuto da un'autorità nazionale in maniera autonoma, ossia non in stretta esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione, il ricorso andrà proposto dinanzi al giudice nazionale³³.

Quest'ultimo rimane l'istanza competente a conoscere anche dei ricorsi in cui sia fatta valere la responsabilità extracontrattuale per violazioni degli artt. 101 e 102 TFUE commesse da una o più imprese e che siano presentati da singoli operatori³⁴, da consumatori⁵ o anche da parte della stessa Unione europea per il tramite della Commissione per pregiudizi da essa subiti³⁶. Il giudice nazionale applicherà in simili controversie le condizioni precisate nella giurisprudenza *Bergaderm*³⁷ e relative alla responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto europeo, posto che tale responsabilità costituisce un principio generale del diritto dell'Unione.

³¹ C. giust. CE, 4 luglio 2000, causa C-352/98P, *Laboratoires Pharmaceutiques Bergaderm SA e Jean Jacques Goupil c. Commissione*, in *Racc.* 2000, p. I-5291.

³² Trib. CE, 9 settembre 2008, causa T-212/03, *MyTravel Group plc c. Commissione*, non ancora pubblicata, punti 40 e ss.; C. giust. CE, 19 aprile 2007, causa C-282/05 P, *Holcim (Deutschland) c. Commissione*, in *Racc.* 2007, p. I-2941, punto 51.

³³ Trib. CE, 8 marzo 2007, causa T-339/04, *France Télécom SA c. Commissione*, in *Racc.* 2007, p. II-521, punti 46 e ss.

³⁴ C. giust. CE, 20 settembre 2001, causa C-453/99, *Courage Ltd*, in *Racc.* 2001, p. I-6297, punto 28.

³⁵ C. giust. CE, 13 luglio 2006, cause riunite da C-295/04 a C-298/04, *Manfredi e a.*, in *Racc.* 2006, p. I-6619, punto 59.

III. NATURA DEL CONTROLLO DI LEGALITÀ

Il controllo delle decisioni della Commissione in materia di diritto *antitrust* è un controllo di sola legalità, salvo il caso delle sanzioni pecuniarie (v. *infra* sub IV). Il Tribunale e la Corte non possono rimettere in discussione la scelta della Commissione, ad esempio, di intervenire in un determinato settore o i criteri generali con cui attuare la politica della concorrenza. Oltre ad essere limitato alla legittimità, il controllo del giudice può essere ulteriormente limitato dall'eventuale complessità e dalla natura tecnica delle valutazioni economiche oggetto dei provvedimenti adottati in materia di diritto *antitrust*, in cui la Commissione esercita il proprio potere discrezionale³⁸.

La causa della natura marginale di tale controllo di legalità è il rispetto della prerogativa istituzionale della Commissione, cui i Trattati - e i Regg. 1/2003 e 139/2004 - hanno affidato il compito di garantire la concorrenza nel mercato interno e, a tal fine, l'onere di svolgere le valutazioni economiche necessarie. Conseguentemente, in presenza di simili valutazioni, il controllo giurisdizionale si limita necessariamente "alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione nonché dell'esattezza materiale dei fatti, dell'insussistenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere"³⁹. Il giudice deve inoltre verificare d'ufficio se la Commissione abbia motivato la propria decisione, in particolare, se abbia spiegato la ponderazione e la valutazione che essa stessa ha effettuato degli elementi considerati⁴⁰.

³⁶ C. giust. UE, 6 novembre 2012, causa C-199/11, *Europese Gemeenschap c. Otis NV e a.*, non ancora pubblicata, punti 43-44.

³⁷ C. giust. CE, causa C-352/98P, cit.

³⁸ C. giust. UE, 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, *SPO e a. c. Commissione*, in *Racc.* 1996, p. I-1611; C. giust. CE, 15 febbraio 2005, causa C-12/03 P, *Commissione c. Tetra Laval BV*, in *Racc.* 2005, p. I-987.

³⁹ C. giust. CE, 6 ottobre 2009, cause riunite C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P e C-519/06 P, *GlaxoSmithKline Services Unlimited e. a. / Commissione*, in *Racc.* 2009, p. I-9291, punto 85.

⁴⁰ C. giust. UE, 8 dicembre 2011, causa C-386/10 P, *Chalkor c. Commissione*, non ancora pubblicata, punto 61.

Tale limite non impedisce comunque al giudice di nominare esperti per comprendere le parti più tecniche del ragionamento economico seguito dalla Commissione nella decisione impugnata. Peraltro, una simile evenienza si verifica normalmente dinanzi al Tribunale, che è giudice del fatto, essendo l'appello alla C. giust. UE limitato alle sole questioni di diritto, ai sensi dell'art. 256 § 1, comma 2, TFUE⁴¹. Ciononostante, anche ove si debba decidere su una questione di diritto, ove essa comporti inevitabilmente l'esame accurato di circostanze fattuali, come la possibilità di considerare un rapporto tra una *holding* finanziaria e un'altra società come una forma di controllo societario, sarà sempre il Tribunale il solo competente a esaminare e qualificare tali circostanze⁴².

In ogni caso, la marginalità del controllo di legalità costituisce un limite indicativo, il cui significato è stato precisato progressivamente dalla giurisprudenza.

In tal senso, sebbene negli ambiti che richiedono valutazioni economiche complesse venga riconosciuto alla Commissione un potere discrezionale, ciò non impedisce al Tribunale e alla Corte di controllare l'interpretazione, da parte della Commissione, di dati di natura economica. Più precisamente, il giudice dell'Unione "è tenuto in particolare a verificare non solo l'esattezza materiale degli elementi di prova adottati, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l'insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono"⁴³.

In materia di concentrazioni, la Corte ha anche aggiunto che tale controllo è ancor più necessario, trattandosi di effet-

tuare "un'analisi prospettica imposta dall'esame di un progetto di concentrazione atto a produrre un effetto di conglomerato"⁴⁴.

Il controllo del giudice dell'Unione può dunque essere tutt'altro che marginale. Ciò è tanto più vero se si pone mente ad una recente giurisprudenza, secondo la quale il destinatario della Comunicazione degli addebiti non è tenuto a contestare i singoli elementi di fatto o di diritto delle violazioni degli artt. 101 e 102 TFUE ascrittegli nel corso della fase amministrativa del procedimento, a pena di non poterlo più fare successivamente in sede giurisdizionale. La motivazione di una simile conclusione è che, se il riconoscimento esplicito o implicito di elementi di fatto o di diritto da parte di un'impresa durante la fase amministrativa del procedimento può costituire "un elemento di prova integrativo ai fini dell'esame della fondatezza di un ricorso giurisdizionale, esso non può limitare l'esercizio stesso del diritto di proporre ricorso dinanzi al Tribunale"⁴⁵.

Tuttavia, l'ammissione esplicita di talune circostanze nel procedimento amministrativo può, in linea di principio, limitarne le possibilità successive di contestazione in sede giurisdizionale⁴⁶. Tale precisazione si rivela particolarmente rilevante per le decisioni di transazione in caso di cartelli, previste all'art. 10-*bis*, Reg. 773/2004, poiché, in tale ipotesi, la transazione non è che una modalità procedurale per adottare una decisione di divieto ai sensi dell'art. 7, Reg. 1/2003, nella quale le imprese interessate fanno ammissioni sulla propria commissione dell'illecito anticoncorrenziale.

Il controllo di legittimità marginale può anche influenzare la definizione del livello di prova che la Commissione deve

⁴¹ Trib. CE, 22 ottobre 2002, causa T-310/01, *Schneider Electric SA c. Commissione*, in *Racc.* 2002, p. II-4071; 25 ottobre 2002, causa T-5/02, *Tetra Laval c. Commissione*, in *Racc.* 2002, p. II-4381.

⁴² C. giust. UE, 3 maggio 2012, causa C-289/11 P, *Legris Industries SA c. Commissione*, non ancora pubblicata.

⁴³ C. giust. UE, 8 dicembre 2011, causa C-389/10 P, *KME Germany AG e a. c. Commissione*, non ancora pubblicata, punto 121.

⁴⁴ C. giust. CE, 15 febbraio 2005, causa C-12/03 P, *Commissione c. Tetra Laval BV*, in *Racc.* 2005, p. I-987, punto 39.

⁴⁵ C. giust. UE, 1° luglio 2010, causa C-407/08 P, *Knauf Gips KG c. Commissione*, in *Racc.* 2010, p. I-6375, punti 88-89.

⁴⁶ C. giust. CE, 29 aprile 2004, cause riunite T-236/01, T-239/01, da T-244/01 a T-246/01, T-251/01 e T-252/01, *Tokai Carbon Ltd Co. e a. C. Commissione*, in *Racc.* 2004, p. II-1181, punto 108.

raggiungere per dimostrare la sussistenza di una violazione del diritto *antitrust*⁴⁷.

Infine, le decisioni sugli impegni ai sensi dell'art. 9, Reg. 1/2003 danno luogo ad un altro esempio di controllo di legittimità marginale; in tale sede, il controllo di legittimità può essere limitato alla constatazione dell'errore manifesto di valutazione. E ciò in quanto spetta alla Commissione di decidere sull'idoneità degli impegni ad eliminare i problemi di concorrenza identificati dalla Commissione⁴⁸.

IV. CONTROLLO GIURISDIZIONALE DI MERITO

L'art. 262 TFUE prevede la possibilità di conferire in materia di concorrenza al Trib. UE e alla C. giustizia UE una competenza giurisdizionale anche di merito per le sanzioni in materia di diritto *antitrust*, previsione oggi corrispondente agli artt. 31, Reg. 1/2003 e 16, Reg. 139/2004. In entrambi i casi, si prevede che la Corte di giustizia possa sopprimere, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora. Tale competenza si risolve nel potere del giudice di sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, di sopprimere, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità inflitta, e ciò al di là del mero controllo di legittimità della sanzione⁴⁹. Il giudice può dunque riformare l'atto impugnato ma decidere di non doverlo annullare⁵⁰.

Occorre tuttavia precisare che, da un lato, l'esercizio della competenza estesa al merito non equivale a un controllo d'ufficio⁵¹, nel senso che spetterà sempre alla parte ricorrente fornire gli elementi di prova che giustificano una riduzione della sanzione e, dall'altro, che tale potere è comunque circoscritto ai provvedimenti sanzionatori contenuti nella decisione im-

pugnata. Inoltre, la Corte ha precisato che la semplice presentazione di un ricorso giurisdizionale contro una decisione di condanna a un'ammenda non priva la Commissione del suo potere di infliggere sanzioni⁵². Al contrario, la Commissione è privata di tale potere una volta che il giudice abbia effettivamente esercitato la propria competenza giurisdizionale anche di merito⁵³. Pertanto, ove il giudice adito si sia limitato ad annullare la decisione impugnata perché illegittima, senza statuire né sulla sussistenza effettiva della violazione né sulla sanzione, la Commissione potrà riprendere il procedimento dal punto in cui si è verificata l'illegittimità accertata ed esercitare il proprio potere di infliggere sanzioni. A sua volta, la riduzione dell'ammenda o della penalità di mora non è necessariamente legata ad un annullamento parziale della decisione impugnata.

Un esempio dell'esercizio del potere di controllo di merito sulle sanzioni pecuniarie risiede nel potere del giudice di valutare anche il modo in cui, nella decisione impugnata, la Commissione ha esaminato e ritenuto come provata la gravità e la durata della condotta illecita⁵⁴.

V. TUTELA CAUTELARE

Il TFUE prevede all'art. 278 che il ricorso non sospende gli effetti dell'atto impugnato, salvo un apposito provvedimento del giudice adito. A sua volta, l'art. 279 TFUE stabilisce che il giudice adito può adottare tutti i provvedimenti cautelari del caso, anche misure diverse dalla semplice sospensione degli effetti dell'atto impugnato.

Tre sono i presupposti per poter accogliere l'istanza di un provvedimento cau-

⁴⁷ C. giust. CE, 10 luglio 2008, causa C-413/06 P, *Bertelsmann e. a. c. Commissione*, in *Racc.* 2008, p. I-4951, punto 18.

⁴⁸ C. giust. UE, 29 giugno 2010, causa C-441/07 P, *Commissione c. Alrosa*, non ancora pubblicata, punto 66.

⁴⁹ C. giust. UE, causa C-389/10 P, *KME Germany AG e a. c. Commissione*, cit., punti 130-132.

⁵⁰ C. giust. CE, 8 febbraio 2007, causa C-3/06 P, *Danone c. Commissione*, in *Racc.* 2007, p. I-1331, punti 61-62.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ C. giust. CE, 15 ottobre 2002, cause riunite C-238, C-244, C-245, C-247, da C-250 a C-252, 254/99P, *L.V.M. e a. c. Commissione*, in *Racc.* 2002, p. I-8375, punto 693.

⁵⁴ C. giust. UE, 29 giugno 2012, causa T-360/12, *E.ON Ruhrgas AG e a. c. Commissione*, non ancora pubblicata.

telare. Oltre al *fumus boni juris* e al *periculum in mora*, di natura sostanziale, il presupposto di natura processuale è il proporre contestualmente un ricorso contro l'atto o la carenza dell'Istituzione, ricorso al quale l'istanza di provvedimento cautelare è connessa, anche se va proposta comunque con atto separato dal ricorso introduttivo del giudizio principale. L'eventuale decisione di accoglimento con cui si sospende l'efficacia dell'atto impugnato non può comunque pregiudicare i punti controversi né anticipare le statuzioni relative alla causa principale⁵⁵.

Quanto al rapporto tra ricorso principale e misure cautelari, normalmente la questione della ricevibilità del ricorso principale non può essere esaminata nella procedura relativa alle misure cautelari, poiché una tale valutazione potrebbe pregiudicare la decisione del ricorso principale. Tuttavia, se una parte solleva un'eccezione di manifesta irricevibilità del ricorso principale, nel procedimento relativo alle misure cautelari il giudice deve accertare se sussistano circostanze in grado di dimostrare *prima facie* la ricevibilità del ricorso principale, pena la irricevibilità anche dell'istanza relativa alle misure cautelari⁵⁶.

Quanto al presupposto del *periculum*, è sufficiente che il pericolo incombente sul richiedente sia prevedibile con un grado sufficiente di probabilità.

Il giudice valuta i presupposti del *fumus* e del *periculum* secondo l'ordine che preferisce⁵⁷, e procede ad una ponderazione degli interessi sottostanti ad ognuna delle pretese fatte valere dalle parti.

Oltre alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato⁵⁸, il Presidente del Tribunale o della Corte può anche emettere un provvedimento positivo con cui è possibile ingiungere alla Commissione di compiere tutti gli atti conservativi necessari⁵⁹.

In particolare, in relazione al *periculum in mora*, nel caso di sanzioni pecuniarie, per costante giurisprudenza, i rapporti aventi contenuto patrimoniale non sono considerati suscettibili di subire un pregiudizio irreparabile, salvo il caso in cui l'applicazione di una sanzione pecuniaria possa arrecare un danno irreversibile all'attività dell'impresa o alla sua posizione sul mercato⁶⁰.

Infine, in merito alla dimostrazione del *fumus boni juris*, la richiesta di una misura cautelare contro una decisione contenente delle valutazioni economiche complesse non fa transitare in sede cautelare la natura marginale del controllo giurisdizionale di legittimità, normalmente connessa a tali valutazioni. In altri termini, qualora la Commissione abbia adottato una decisione fondata su valutazioni economiche complesse, il richiedente non deve fornire una solida dimostrazione sull'esistenza del *fumus*, basata sulla prova di gravi errori di valutazione. Una simile trasposizione dell'onere probatorio del richiedente al campo delle misure cautelari rischierebbe di ridurre in modo eccessivo "la tutela giurisdizionale interinale" e limiterebbe "l'ampio potere discrezionale di cui deve disporre il giudice del procedimento sommario per esercitare le competenze che gli sono affidate"⁶¹.

⁵⁵ C. giust. CE, 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), *Commissione c. Atlantic Container Line e a.*, in *Racc.* 1995, p. I-2165, punto 22.

⁵⁶ C. giust. CE, 13 luglio 1988, causa 160/88 R, *Fedesa c. Consiglio*, in *Racc.* 1988, p. 4121, punti 22-23; 27 giugno 1991, causa 117/91R, *Jean Marc Bosman c. Commissione*, in *Racc.* 1991, p. 3353, punti 6-7; Trib. CE, 11 aprile 2003, causa T-392/02R, *Solvay Pharmaceuticals c. Consiglio*, in *Racc.* 2003, p. II-1825, punto 53.

⁵⁷ C. giust. CE, *Atlantic Container Line*, cit., punto 23.

⁵⁸ C. giust. CE, 11 maggio 1989, cause riunite 76, 77 e 91/89R, *Radio Telefis Eireann e a. c. Commissione*, in *Racc.* 1989, p. I-1141. A norma dell'art. 278 TFUE la sospensione può ugualmente

riguardare l'esecuzione della sentenza della del Tribunale e l'esecuzione di una sentenza della sentenza della stessa Corte, sulla base dell'art. 299 § 4 TFUE.

⁵⁹ C. giust. CE, 16 marzo 1974, cause riunite 160 e 161/73R, *Miles Druce & Co. Ltd. c. Commissione*, in *Racc.* 1974, p. 281.

⁶⁰ Trib. CE, 3 maggio 1997, causa T-6/97R, *Comafrika e Dole c. Commissione*, in *Racc.* 1997, p. II-291; 22 dicembre 2004, causa T-201/04 R, *Microsoft Corp. c. Commissione*, in *Racc.* 2004, p. II-4463, punto 435.

⁶¹ C. giust. CE, 11 aprile 2002, causa C-481/01P (R), *NDC Health GmbH & Co. KG e NDC Health Corporation c. Commissione e IMS Health Inc.*, in *Racc.* 2002, p. I-3401, punto 58.

VI. COMPETENZA DEL GIUDICE NAZIONALE IN SEDE DI RINVIO PREGIUDIZIALE

Il rinvio pregiudiziale è disciplinato all'art. 267 TFUE non come un rimedio giurisdizionale ad esclusiva disponibilità delle parti, ma come uno strumento che consente alla Corte di giustizia e, in futuro, anche al Tribunale (art. 256 § 3, TFUE), di chiarire un dubbio interpretativo su una norma dell'Unione, oppure di dichiarare una disposizione di diritto derivato invalida, su richiesta del giudice nazionale il quale si trovi nella situazione di dover applicare quella norma o quella disposizione per risolvere la controversia di cui è stato investito. Nel rinvio pregiudiziale di validità, tale situazione non si presenta solo nel caso in cui il giudice nazionale sia richiesto di giudicare della legittimità di un atto nazionale di applicazione della norma europea, ma anche in ogni altra ipotesi in cui, per emettere la propria pronuncia, il giudice nazionale debba conoscere in via incidentale della validità di una disposizione europea.

In un contesto di applicazione decentrata e di *private enforcement* del diritto europeo *antitrust*, il rinvio pregiudiziale emerge in tutta la sua importanza come strumento di nomofilachia. Se la più stretta cooperazione tra Commissione e giudici nazionali introdotta dall'art. 15, Reg. 1/2003 facilita già una coerente e uniforme applicazione delle regole europee, il giudice nazionale conserva sempre il diritto di adire la Corte di un rinvio pregiudiziale (v. art. 16 § 1, Reg. 1/2003).

Il rinvio pregiudiziale consente dunque ai giudici nazionali degli Stati membri di esercitare il loro ruolo di giudici di «diritto ordinario» dell'ordinamento giuridico dell'Unione, una funzione che è strumentale alla piena efficacia del diritto *antitrust*, posto che la Commissione può controllarne l'esercizio mediante lo stru-

mento della procedura d'infrazione di cui all'art. 258 TFUE. Anche i singoli lesi da una violazione dell'obbligo di disporre il rinvio pregiudiziale, previsto come tale per le giurisdizioni di ultima istanza dal comma 3 dell'art. 267 TFUE, possono far valere, nei confronti dello Stato membro, il principio della responsabilità extracontrattuale per violazione del diritto europeo, come espressamente riconosciuto dalla C. giustizia UE⁶².

Ciò non toglie al rinvio pregiudiziale la sua natura di procedimento incidentale nell'ambito del giudizio principale pendente dinanzi al giudice nazionale, il quale rimane *dominus* di tale giudizio, potendo anche disporre il ritiro della questione pregiudiziale⁶³, purché ciò non osti all'effetto utile del diritto europeo della concorrenza⁶⁴.

Venendo al concreto funzionamento del rinvio pregiudiziale, al fine di poter validamente sollevare una questione pregiudiziale, il giudice nazionale deve essere una "giurisdizione" di uno Stato membro ai sensi dell'art. 267 TFUE. Tale nozione corrisponde ad un concetto autonomo del diritto dell'Unione, indipendente dalle qualificazioni giuridiche nazionali. Così, ad esempio, la Corte ha accettato di valutare se un'Autorità *antitrust* possa essere considerata come una giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 267 TFUE, concludendo però negativamente, a fronte della possibilità per la Commissione di far venir meno la competenza di tale Autorità a seguito della decisione di avviare una procedura *ex art.* 11 § 6, Reg. 1/2003. Secondo la Corte, a fronte di un simile potere nelle mani della Commissione, il procedimento iniziato dinanzi ad una Autorità *antitrust* non avrebbe potuto portare all'adozione di una decisione giurisdizionale⁶⁵.

Quanto al rinvio pregiudiziale di validità, la Corte ha dichiarato l'impossibilità

⁶² C. giust. UE, parere 1/09, 8 marzo 2011, non ancora pubblicato, punti 80 ss.

⁶³ C. giust. CE, 9 marzo 1978, causa 106/77, *Simmenthal*, in *Racc.* 1978, p. 630, punto 10.

⁶⁴ Arg. *ex C.* giust. UE, 29 marzo 2012, causa C-417/10, *3M Italia SpA*, non ancora pubblicata, punto 46.

⁶⁵ C. giust. CE, 31 maggio 2005, causa C-

53/03, *Syfait e a.*, in *Racc.* 2005, p. I-4609, punti 29 e ss., in particolare 35-36. per delle considerazioni simili v. C. giust. CE, 14 giugno 2007, causa C-246/05, *Häupl*, in *Racc.* 2007, p. I-4673; cfr. anche le conclusioni dell'Avvocato generale Tizzano presentate il 7 aprile 2005, in cause riunite C-453/03, C-11/04, C-12/04, C-194/04, *ABNA e a.*, in *Racc.* 2005, p. I-10423.

di pronunciarsi su una questione pregiudiziale riguardante la validità di un atto di diritto derivato, nel caso di mancata tempestiva proposizione contro tale atto di un ricorso in annullamento, alla proposizione del quale il soggetto che ha chiesto al giudice nazionale di sollevare la questione pregiudiziale sia legittimato «*senza alcun dubbio*»⁶⁶. Pertanto, qualora un soggetto possa senza alcun dubbio chiedere l'annullamento di un atto proveniente da un'Istituzione dell'UE, come, ad esempio, una decisione della Commissione europea a lui diretta, la mancata proposizione di un ricorso in annullamento gli preclude una successiva contestazione della validità dello stesso atto mediante lo strumento del rinvio pregiudiziale. Tuttavia, tale preclusione non opera nei confronti del giudice che disponga il rinvio pregiudiziale d'ufficio⁶⁷.

In sede di rinvio pregiudiziale d'interpretazione, sebbene la Corte non sia competente a interpretare il diritto nazionale⁸, essa può statuire sul significato di una norma dell'Unione, quando il giudice nazionale debba applicare disposizioni nazionali di rinvio a disposizioni dell'Unione⁹, oppure disposizioni nazionali «modellate» su disposizioni dell'Unione⁷⁰. Ciò può essere il caso delle disposizioni della l. 287/90, relative alle fattispecie oggetto del divieto di intese e di abuso di posizione dominante, le quali sono modellate appunto sugli artt. 101 e 102 TFUE⁷¹.

Va ancora ricordato che l'applicazione del diritto della concorrenza comporta sempre l'analisi di fatti legati a circostanze economiche, per cui un'accurata

descrizione da parte del giudice nazionale del contesto normativo e fattuale di una specifica controversia è indispensabile affinché la Corte possa pronunciarsi su una questione pregiudiziale in una maniera utile al giudice nazionale. Conseguentemente, il giudice del rinvio deve comunque specificare il contesto fattuale e giuridico cui le questioni pregiudiziali si riferiscono, pena una sentenza dichiarativa del non luogo a provvedere⁷². In assenza di tali precisazioni, è infatti impossibile per le Istituzioni e per gli Stati membri depositare osservazioni nel procedimento ai sensi dell'art. 23 § 2 dello Statuto della Corte e, più in generale, la pronuncia della Corte non è in alcun modo utile al giudice nazionale⁷³. Pertanto, come precisato dalla Corte, da un lato, è necessario che il giudice nazionale definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Dall'altro, la decisione di rinvio deve indicare i motivi precisi che hanno indotto il giudice nazionale a interrogarsi sull'interpretazione della norma europea ed a ritenere necessaria la formulazione di questioni pregiudiziali alla Corte. In tale contesto, è indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sui motivi della scelta delle disposizioni dell'Unione di cui chiede l'interpretazione e sul nesso che individua tra quelle disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui alla causa principale⁷⁴.

Quanto alla scelta di adire o non la Corte di un rinvio pregiudiziale, il giudice

⁶⁶ C. giust. CE, 9 marzo 1994, causa C-188/92, *Textilwerke Deggendorf (TWD) c. Bundesrepublik Deutschland*, in *Racc.* 1994, p. I-833, punto 24; C. giust. CE, 17 novembre 1998, causa C-70/97P, *Kruidvat BVBA c. Commissione*, in *Racc.* 1998, p. I-7183, punto 49.

⁶⁷ C. giust. CE, 10 gennaio 2006, causa C-222/04, *Ministero dell'Economia e delle Finanze c. Cassa di Risparmio di Firenze e. a.*, in *Racc.* 2006, p. I-289, punti 72-74.

⁶⁸ C. giust. UE, 17 gennaio 2013, causa C-23/12, *Zakaria*, non ancora pubblicata, punto 29 e giurisprudenza ivi citata.

⁶⁹ C. giust. CE, 18 ottobre 1990, cause riunite C-297/88 e C-197/89, *Dzodzi c. État belge*, in *Racc.* 1990, p. I-3763; C. giust. CE, 8 novembre 1990,

causa C-231/89, *Gmurzynska c. Oberfinanzdirektion*, in *Racc.* 1990, p. I-4003.

⁷⁰ C. giust. CE, 17 luglio 1997, causa C-28/95, *Leur - Bloem*, in *Racc.* 1997, p. I-4161.

⁷¹ C. giust. CE, 11 dicembre 2007, causa C-280/06, *Ente tabacchi italiani*, in *Racc.* 2007, p. I-10893, punti 21 ss., punto 24.

⁷² C. giust. CE, 26 gennaio 1993, cause riunite C-320-322/90, *Telemarsicabruzzo e a. c. Circostel e a.*, in *Racc.* 1993, p. I-393.

⁷³ C. giust. CE, 11 febbraio 2004, cause riunite C-438 - C-439/03, C-509/03 e C-2/04, *Cannito e a.*, in *Racc.* 2004, p. I-1605, punto 6.

⁷⁴ C. giust. UE, 25 febbraio 2010, causa C-55/08, *Santa Casa da Misericórdia de Lisboa*, in *Racc.* 2010, p. I-22, punto 14.

nazionale è tenuto a non seguire la giurisprudenza delle giurisdizioni nazionali superiori ove essa sia contraria al diritto dell'Unione europea⁷⁵.

GIACOMO GATTINARA*

Bibliografia

G.L. TOSATO - L. BELLODI (a cura di), *Il nuovo diritto europeo della concorrenza*, Milano, 2004; A. TIZZANO-S. FORTUNATO, «La tutela dei diritti», in A. TIZZANO (a cura di), *Il diritto*

privato dell'Unione europea, Torino, 2006, pp. 1271-1329; K. LENAERTS - D. ARTS, *Procedural Law of the European Union*, Sweet and Maxwell, 2006; P. BIAVATI, *Diritto processuale dell'Unione europea*, Milano, 2009; I. VAN BAEL, *Due Process in EU Competition Proceedings*, Kluwer Law International, 2011; D.P. DOMENICUCCI - I. TACCANI, «Commento all'art. 263 TFUE», in C. CURTI GIALDINO (a cura di), *Codice dell'Unione europea operativo*, Simone, 2012; B. WÄGENBAUR, *Court of Justice of the EU. Commentary on Statute and Rules of Procedure*, C. H. Beck - Hart - Nomos, 2013.

⁷⁵ C. giust. UE, 15 gennaio 2013, causa C-416/10, *Križan*, non ancora pubblicata, punto 71.

* Commissione europea (servizio giuridico) -

Le opinioni espresse sono esclusivamente all'Autore e non possono essere in alcun modo ricondotte all'Istituzione di appartenenza.